

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1566

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2007

Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti
ordinariamente competenti

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Allegato | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 9 |
| Testo del decreto-legge | » | 10 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge è finalizzato a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nella regione Campania, relativo allo smaltimento dei rifiuti, al fine di evitare danni alla salute della popolazione e situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, al tempo stesso individuando soluzioni coerenti a garantire il passaggio alla gestione ordinaria.

Il settore dei rifiuti nella regione Campania versa in una situazione di grave crisi, che risulta essere da ultimo aggravata a causa, in particolare, delle oggettive difficoltà di individuare discariche ove poter conferire i rifiuti solidi urbani e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.

Con questo provvedimento d'urgenza vengono in particolare previste misure in grado di superare le principali criticità legate all'attuale gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti, individuando per via normativa i siti, suddivisi su base provinciale, ove saranno realizzate le prossime discariche e prevedendo contestualmente, oltre che appropriate misure compensative sul piano ambientale, il divieto di utilizzare, nella scelta di eventuali ulteriori siti di discarica, alcune zone già interessate in passato dallo smaltimento dei rifiuti al punto da considerarsi del tutto sature.

Sono poi previste ulteriori misure nei confronti dei consorzi di bacino della regione Campania, finalizzate ad implementare i livelli di raccolta differenziata, e sono infine individuate misure volte a favorire un maggiore coinvolgimento nel ciclo di gestione e smaltimento della regione da parte sia dei presidenti delle province sia dei prefetti.

* * *

Articolo 1 - Con il comma 1 vengono individuati i siti da destinare a discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o spe-

ciali non pericolosi anche provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Nella elencazione manca la provincia di Caserta, in quanto già dotata di una discarica di livello provinciale in località Lo Uttaro.

Con il comma 2 si dispone un limite temporale all'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno, in attesa che si provveda alla realizzazione di un nuovo sito di smaltimento rifiuti che sarà individuato dal presidente della stessa provincia.

Il comma 3 stabilisce che l'utilizzo di una cava ubicata nel comune di Terzigno in provincia di Napoli è consentito fino al funzionamento a regime del termovalorizzatore di Acerra. Al fine di assicurare adeguate misure di mitigazione ambientale, è altresì previsto che il Commissario delegato provveda alla ricomposizione morfologica della predetta cava e adotti, mediante la predisposizione di un apposito piano d'intesa con il presidente della regione Campania, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le necessarie misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel medesimo territorio.

Il comma 4 consente l'uso degli impianti di trattamento e dei siti adibiti a discarica, anche in deroga alla normativa vigente in materia ambientale, paesaggistico - territoriale e igienico-sanitaria, che, per il suo carattere generale può determinare rigidità nell'azione di emergenza, fermo restando l'obbligo al Commissario di adottare misure in concreto idonee a preservare comunque la salute umana e l'ambiente.

Con il comma 5 si rinvia a specifiche ordinanze di protezione civile l'individuazione

di apposite ed ulteriori misure compensative in favore dei comuni previsti al comma 1.

Articolo 2 – Con il comma 1 si dispone la sostituzione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, introducendo, tra l'altro, la possibilità in capo al Commissario delegato di utilizzare gli impianti, le cave dismesse o abbandonate e le discariche che presentano volumetrie disponibili, anche laddove risultino sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. In questo caso il Commissario delegato assume la gestione fino alla scadenza del contesto emergenziale, adottando le indispensabili misure finalizzate a garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente. Per consentire, nel rispetto della normativa ambientale e igienico-sanitaria, l'utilizzo ininterrotto e comunque non oltre la cessazione dello stato d'emergenza dei siti individuati, si dispone infine la non sottoponibilità a sequestro degli stessi fino alla cessazione dello stato di emergenza. Alle attività previste dal comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale del Commissario delegato.

Il comma 2, adottato al fine di consentire un maggiore monitoraggio della situazione legata all'emergenza rifiuti in Campania ed in particolare per incrementare le attività di presidio dei siti da destinare a discarica, prevede l'aumento a non più di trenta unità dei componenti del nucleo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. Le attività previste nel comma 2 non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il personale ivi richiamato è già appartenente alla pubblica amministrazione.

Articolo 3 – L'articolo stabilisce che non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti

nel territorio circostante a quello della discarica «Masseria Riconta», a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del territorio dell'area «Flegrea», ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli.

Articolo 4 – L'articolo, rifacendosi a quanto già previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, disciplina alcuni aspetti legati all'attività dei consorzi di bacino.

In particolare, con il comma 1 è previsto l'obbligo in capo ai comuni della regione Campania di avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10. È altresì previsto che i predetti comuni utilizzino i soli lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999.

Il comma 2 salvaguarda l'efficacia e la validità dei contratti per l'affidamento della raccolta del rifiuto sia differenziato sia indifferenziato, comunque non prorogabili, già stipulati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e gli altri soggetti, anche privati.

Il comma 3 attribuisce al Commissario delegato il potere di sciogliere od accorpare i consorzi di bacino, qualora questi non abbiano assunto iniziative utili – entro novanta giorni dall'adozione dell'apposita ordinanza commissariale e conformemente alle indicazioni ivi contenute – all'incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata.

Articolo 5 – L'articolo autorizza i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad assumere

ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato, al fine di garantire il superamento dell'emergenza in atto nella medesima regione.

Articolo 6 – In un'ottica di provincializzazione del ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, con il comma 1 è prevista, al fine di consentire il rientro nelle competenze ordinarie in materia di smaltimento dei rifiuti, la nomina dei Presidenti delle province della medesima regione quali sub-commissari per l'emergenza rifiuti, al fine di attuare le iniziative necessarie ad assicurare la realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale. Non essendo a riguardo previsto alcun compenso a favore dei predetti Presidenti di provincia nel ruolo di sub-commissari, il presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, relativo all'avvalimento da parte del Commissario delegato di tre sub-commissari e di una apposita Commissione. Con il presente comma si realizza, pertanto, un'economia di spesa a carico della contabilità speciale del Commissario delegato, anche al fine di supportare le iniziative di cui al presente decreto.

Allo scopo di favorire concretamente il passaggio alla gestione ordinaria del settore dello smaltimento dei rifiuti, responsabilizzando gli enti territoriali, il comma 3 prevede che, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato di emergenza anche in ambito provinciale.

Articolo 7 – L'articolo prevede che i comuni della regione Campania per un periodo di cinque anni decorrente dal 1° gennaio 2008, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, individuano misure tariffarie che assicurano complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. A tale fine, per i comuni inadempienti si applica la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali sulla base dell'esplicito richiamo all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 8 – Il comma 1 dispone che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 prevede, altresì, che il Commissario delegato, per le attività di pertinenza dello stesso, provvede nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Articolo 9 – Attesa la difficoltà di attuare nell'immediato il Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, con l'articolo 9 si rimette al Commissario delegato, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania ed il Commissario delegato per la bonifica, il compito di adottare un Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti che prevede alcune iniziative prioritarie.

Articolo 10 – L'articolo stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* * *

Infine, si precisa che il presente decreto non è corredato della relativa relazione tecnica atteso che l'adozione dello stesso determina invarianza di spesa.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.

Art. 1. - (*Individuazione e poteri del Commissario delegato*). - 1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.

2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento.

Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto è costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.

4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

... *Omissis* ...

Art. 3. - (*Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili*). - 1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie immediatamente disponibili, il Commissario delegato ridefinisce con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente è annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.

1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato».

1-ter. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall'emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. Per le attività di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazio-

nali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici.

2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in termini di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, garantendo in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità, anche al fine della loro ricomposizione morfologica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2007

Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute;

Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;

Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania;

Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Ravvisata l'esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell'impossibilità di provvedervi in via amministrativa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Apertura discariche e messa in sicurezza)

1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, sono attivati i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.

2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno.

3. L'uso del sito ubicato nel comune di Terzigno di cui al comma 1 è consentito fino al completamento delle attività di collaudo ed alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel medesimo territorio, mediante la predisposizione di un apposito piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. L'utilizzo dei siti di cui al presente articolo è disposto nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, fatto salvo l'obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell'ambiente.

5. Con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere definite ulteriori misure compensative in favore dei comuni di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 è so-

stituito dal seguente: «2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. I siti così individuati sono sottratti all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza».

2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, è elevato a non più di trenta unità.

Articolo 3.

(Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del territorio dell'area «Flegrea» – ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio con termine a quello della discarica «Masseria Riconta» – non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti.

Articolo 4.

(ConSORZI di bacino)

1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

2. Sono fatti salvi, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.

3. Qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, il Commissario delegato può disporre l'accorpamento dei consorzi, ovvero il loro scioglimento.

Articolo 5.

(Attuazione di misure emergenziali)

1. AI fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato.

Articolo 6.

(Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province)

1. AI fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari ed attuano d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.

3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

Articolo 7.

(Tariffe)

1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 8.

(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Articolo 9.

(Piano per il ciclo integrato dei rifiuti)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. In sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, nonché il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo indu-

striale integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le province interessate.».

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2007.

NAPOLITANO

PRODI - PADOA-SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

